

TRIBUNALE DI TRIESTE

PROPOSTA DI PIANO

DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ART. 67 E SS. CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Nell'interesse della Signora **ROSANNA PINNA** (C.F. PNNRNN61A44L424R), nata a Trieste, il 4.1.1961, ed ivi residente in Largo Battaglia n. 10, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Greblo (C.F. GRBFNC80E47L424); pec francesca.greblo@pectriesteavvocati.it), con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec francesca.greblo@pectriesteavvocati.it,

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni gli avvisi e le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero fax 0872 724312 e all'indirizzo di posta elettronica certificata francesca.greblo@pectriesteavvocati.it

PREMESSO CHE

- la ricorrente ha chiesto la nomina di un Gestore delegato per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del CCII (**doc. 0** istanza nomina; **doc. 1** relazione di parte e suoi allegati);
- l'OCC territorialmente competente, con provvedimento del 3 agosto 2023, nominava l'avv. Biagio Terrano per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge all'Organismo di Composizione della crisi;
- l'avv. Terrano accettava l'incarico;
- all'esito degli incontri intercorsi il Gestore nominato ha ritenuto di attestare, effettuate le proprie verifiche, la proposta della ricorrente attestandone la fattibilità e redigendo la relazione particolareggiata di cui all'art. 68 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (**doc. 2 relazione OCC e suoi allegati**).

Tutto ciò premesso, i **Sig.ra ROSANNA PINNA**, propone il seguente piano del consumatore:

A. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 67 e ss., atteso che:

- la ricorrente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e) CCII a (doc. 2, relazione OCC, pag. 3);
- non sussistono condizioni soggettive ostative (doc. 2, relazione OCC, pag. 3);



- la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita all'art. 2, lett. c) CCII, posto che la situazione personale e patrimoniale dell'istante ha determinato una grave inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle proprie obbligazioni (doc. 2, relazione OCC, pag. 3);
- la ricorrente non ha compiuto nel quinquennio antecedente atti dispositivi o straordinaria amministrazione (doc. 2, relazione OCC, pag. 9)
- la ricorrente ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire la propria situazione economico patrimoniale.

B. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E VOLONTA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E DILIGENZA DELLA RICORRENTE

Ai fini di fornire a questo Ill.mo Tribunale una visione complessiva delle ragioni che spingono la ricorrente a presentare il presente piano del consumatore, si ripercorrono brevemente le vicende personale della Signora Pinna.

La ricorrente vive attualmente da sola, essendosi separata da Flavio Cenda il 29 giugno 2015.

La stessa vive in un appartamento di proprietà del figlio, a cui rimborsa mensilmente la somma di Euro 600,00 (doc. 2, relazione Gestore, pag. 10, schema riepilogativo spese).

La Signora Pinna ha sempre lavorato come lavoratrice dipendente.

Come illustrato al Gestore e dallo stesso a propria volta attestato, la causa principale e unica a cui ricondurre il grave stato di sovraindebitamento è da imputare alle garanzie personali rilasciate, in costanza di matrimonio, a favore dei creditori/istituti finanziari della Società Coslet S.r.l., società riconducibile all'ex marito (cfr. **doc. 2**, relazione Gestore, § 2).

Nello specifico la Signora Pinna ha documentato di aver sottoscritto le seguenti garanzie:

- fideiussione omnibus dd. 23/1/2007 con l'allora UniCredit Corporate Banking S.p.a. (poi FINO 1 SECURITISATION SRL) sino alla concorrenza dell'importo di € 3.200.000,00, poi confluiti nel contesto;
- fideiussione omnibus dd. 28/02/2008 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sino alla concorrenza di € 300.000,00;
- fideiussione omnibus dd. 8/6/2015 con Organa SPV s.r.l. per €148.806,79.



Come verificato dal Gestore all'epoca della sottoscrizione delle garanzie – sia quelle più risalenti sia quella più recente – il reddito della ricorrente era di circa Euro 1.200,00 (**doc. 2**, relazione Gestore, § 3, pag. 6), a fronte di garanzie per perdite della Coslet S.r.l di oltre 2 milioni di Euro (doc. 2, relazione Gestore, § 5, pag 11).

Il Gestore ha ritenuto come le Banche, secondo i principi di buona fede, bene avrebbero dovuto verificare le condizioni economiche del fideiussore – estremamente limitate come si è detto - non potendo, nell'accordare i finanziamenti, limitarsi a fare affidamento sul patrimonio del garante medesimo (doc. 2, relazione Gestore, § 5, pag 12).

La Coslet Srl è stata, invero, dichiarata fallita nel 2016 e gli istituti di credito a cui erano state rilasciate le garanzie sopra richiamate, le hanno attivate nei confronti della Signora Pinna, per incapienza del debitore principale/fallito (**doc. 2**, relazione gestore, pag. 5 e all.10).

La Signora Pinna ha invero subito pignoramenti presso terzi, con aggressione della quota disponibile del proprio stipendio, unico bene aggregabile non essendo, come appurato anche dal Gestore (doc. 2, relazione Gestore, § 4, pag. 7), proprietaria di beni immobili o altre utilità.

Il Gestore ha ritenuto di attestare che l'indebitamento nei confronti degli istituti di credito sia senza colpa della ricorrente, che anzi avrebbe *"subito l'abusiva concessione da parte dei finanziatori di ingenti crediti alla Coslet, senza tener conto del merito creditizio della garante, come previsto dall'art. 124-bis TUB"* (doc. 2, pag. 6, § 2 lett. A) ed avrebbe in ogni caso cercato di rimediare, nel corso degli anni, in assoluta buona fede mettendo *"a disposizione dei creditori il reddito di lavoro, cercando così di adempiere alle obbligazioni"* (doc.2, pag. 6, § 2 lett. B) con le risorse disponibili.

C) QUADRO DELLE PASSIVITA'

Come attestato nella relazione particolareggiata del dell'avv. Terrano la situazione debitoria complessiva ammonta ad **Euro 2.041.849,22**, anche alla luce delle precisazioni dei crediti pervenute al Gestore, ed è così riassumibile:

DEBITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE

- i) nei confronti di **Siena NPL 2018 s.r.l.** già MPS (chirografario) l'esposizione residua ammonta **€ 220.602,44** (doc. 2, all.to 20);
- ii) nei confronti di **Organa SPV s.r.l.** (chirografario) l'esposizione residua ammonta **€ 148.806,79** (doc. 2, all.to 13);



iii) nei confronti di **Fino 1 Securitisation s.r.l.** già Unicredit S.p.A (chirografario) l'esposizione residua ammonta € **1.672.439,99** (doc. 2, all.to 21).

DEBITI TRIBUTARI

Il Gestore ha confermato essere inesistenti passività erariali in capo alla Signora Pinna.

D) QUADRO DELLE ATTIVITA'

BENI IMMOBILI

Come attestato anche dal Gestore ila Signora Pinna non è titolare di beni immobili (doc. 2, pag. 7).

BENI MOBILI REGISTRATI

Come attestato anche dal Gestore la Signora Pinna è titolare di una autovettura di modesto valore (doc. 2, pag. 9); l'automobile HYUNDAI EM898EB, ha più di 10 anni essendo immatricolata nel 2012, ed un valore commerciale non superiore ad Euro 4.000,00 (doc. 2, all.to 19).

Come si dirà, l'autovettura è indispensabile alla Signora Pinna per gli spostamenti lavorativi.

REDDITI

Come attestato dal Gestore Avv. Terrano la massa attiva è rappresentata dal reddito da **lavoratore dipendente a tempo indeterminato** della Sig.ra Pinna.

La stessa,,invero, lavora presso la Eurospital S.p.a. con un reddito netto annuo di Euro 25.492,68 (doc. 1, piano di parte, all.to 7).

Il Gestore ha così riepilogato i redditi degli ultimi cinque anni:

Anno Voce	2018	2019	2020	2021	2022
Componenti					
positive	26.594,72	27.503,26	33.515,40	34.720,00	33.279,25
Componenti					
negative	6.142,95	6.449,83	8.533,02	8.584,00	7.786,57
Reddito annuo netto	20.451,77	21.053,43	24.982,38	26.136,00	25.492,68
Reddito mensile	1.704,31	1.754,45	2.081,87	2.178,00	2.124,39



chiarendo di aver incluso nelle "componenti positive" il reddito base, i trattamenti integrativi, gli straordinari ed i premi di risultato e nelle "componenti negative" le trattenute IRPEF e addizionali sul reddito base, l'imposta sostitutiva sui premi di risultato ed i contributi previdenziali a carico del lavoratore oltre alle le trattenute per pignoramento presso terzi.

*

TRATTENUTA A SEGUITO DI PIGNORAMENTI

ISTANZE DI SOSPENSIONE IMMEDIATA

Ed invero come si è avuto modo di accennare, nei confronti la Signora Pinna gli istituti di credito hanno promosso esecuzione presso il terzo datore di lavoro.

I pignoramenti ad oggi in essere hanno determinato le seguenti trattenute:

- in esito ad un primo pignoramento presso terzi sono stati assegnati in data 21.9.2017 al creditore procedente Monte Paschi di Siena S.p.A **Euro 250,00/mese** oltre 1/5 delle eventuali mensilità aggiuntive e del TFR, oltre a spese di procedura liquidate in € 4.126,74 (doc. 1, piano di parte, all.to 19);
- a seguito di pignoramento da parte di Fino 1 Securitisation Srl, sono stati assegnati, in data 19.4.2019, Euro 250,00 in coda all'esaurimento delle trattenute di cui al precedente pignoramento di Monte Paschi di Siena, con assegnazione immediata della somma di **Euro 20,00** oltre un quinto d'eventuali mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto, oltre a spese di procedura liquidate in € 2.198,80 (doc. 2, relazione Gestore, all.to n. 23).

In relazione ai citati procedimenti esecutivi presso terzi la ricorrente ista ai sensi all'**art. 70, comma IV, CCII** acciocché, con l'emanando decreto di cui all'art. 70, comma I, CCII, Ill.mo Giudice adito disponga la sospensione delle procedure esecutive in corso.

In tal senso il Gestore ha espresso parere favorevole "*sia con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 10 marzo 2022, sia in ragione del precipuo favore, costituente il file rouge dei procedimenti concorsuali, per le forme di tutela collettiva del credito rispetto a quelle che soddisfano singoli creditori*" (doc. 2, relazione Gestore, § 6, pag. 14).

E) SPESE PER SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA



Come evidenziato anche dal Gestore le spese per il proprio sostentamento, anche in vista di cure dentistiche invasive (doc. 1, piano di parte all.to 23) ammontano ad Euro 1.903,75m e dunque ad Euro 22.845,00 su base annua, imprevisti esclusi.

Il Gestore ha visionato tutti ldi estratti conto richiesti dalla normativa. (doc 2, pag. 10).

La spesa mensile necessaria può così essere riepilogata:

- rimborso figlio per occupazione immobile	€ 600,00
- utenze (luce, gas, idriche, telefoniche)	€ 300,00
- rifiuti	€ 21,00
- generi alimentari	€ 350,00
- spese auto (carburante, bollo, manutenzione assicurazione)	€ 200,00
- spese mediche	€ 72,00
- spese cure dentistiche	€ 135,83
- polizze assicurative	€ 26,17
- spese sport e tempo libero	€ 125,00
- spese abbigliamento	€ 50,00
- spese condominiali	€ <u>23,75</u>
Totale mese	€ 1.903,75
Totale anno	€ 22.845,00

Tra le voci di spesa compare il mantenimento dell'autovettura intestata alla sig.ra Pinna, mezzo indispensabile per le esigenze della vita quotidiana e per recarsi al lavoro.

F) PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Il Gestore ha ritenuto di attestare un piano del consumatore che preveda il pagamento, in un'unica soluzione, a favore dei creditori della Signora Pinna della somma di Euro 25.000,00 messa a disposizione dai parte dei fratelli della ricorrente,



con **sospensione immediata delle trattenute derivanti dalle procedure presso terzi** avviate dagli istituti di credito Monte paschi Siena S.p.a. e Fino 1 Securitisation Spa.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Ed invero il Gestore ha ritenuto condivisibile la proposta che preveda **"la cessione ai creditori in unica soluzione di € 25.000,00 (venticinquemila), derivanti dall'apporto economico della sorella Pinna Maria Luisa e del fratello Pinna Emilio, i quali si sono in tal senso resi disponibili con atto scritto, il tutto subordinato all'omologa del piano del consumatore (doc. n. 29).**

Il piano così prevede che, previo pagamento immediato ed in unica soluzione del 100% del compenso dell'OCC quale credito prededucibile e pari ad € 4.505,30, la somma residua di € 20.494,70 vada distribuita tra i creditori chirografari, nella percentuale dell'1,32%, secondo il seguente prospetto (doc. 2, relazione Gestore, § 7, pag. 16):

<u>Creditore</u>	<u>Importo</u>	<u>% Soddisfacimento</u>	<u>Importo previsto dal piano</u>
1) O.C.C.	€ 4.505,30	100%	€ 4.505,30
2) Siena NPL 2018	€ 220.602,44	1,003732%	€ 2.214,26
3) Fino 1	€ 1.672.439,99	1,003732%	€ 16.786,82
4) Organa SPV	€ 148.807,00	1,003732%	€ 1.493,62
Totale			€ 25.000,00

Detta proposta è stata **ritenuta più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria**, in quanto, attraverso una ipotetica liquidazione – basata sulla liquidazione dello stipendio della Signora Pinna – per la durata di quattro anni, ai creditori potrebbero essere distribuite le somme inferiori, come risulta evidenziato anche dal Gestore,

- retribuzione mensile della debitrice	€ 2.124,39 –
- minimo vitale (doppio assegno sociale)	€ 1.006,54
- somma pignorabile	€ 1.117,85
- 1/5 somma assegnabile	€ 223,57
- Somma a disposizione creditori per la durata di quattro anni: (€ 223,57x12x4)	€ 10.731,36

oltre a



“- € 38,57 quale saldo alla data del 21/09/23 del c/c Credito Emiliano n. 000306885;

- concessione alla debitrice di utilizzare l'autovettura Hyundai 120, tg. EM898EB, a benzina, immatricolata nel 2012, per andare a lavorare durante tutta la durata della procedura, con liquidazione del mezzo solo alla fine dei quattro anni, con presumibile realizzo pari a zero.

- il soggetto sovraindebitato ammesso alla procedura non potrà più subire esecuzione forzata e pignoramenti da parte dei creditori;

- compenso OCC per la procedura liquidatoria, secondo il tariffario allegato al Regolamento OCC” (doc. 2, relazione Gestore, § 7, pag. 16).

Effettuata detta prognosi, il gestore ha ritenuto come “l’alternativa liquidatoria appare pertanto più svantaggiosa rispetto alla liquidazione immediata ed in unica soluzione del 100% del compenso maturato dall’OCC, ed all’1,003732% dei crediti chirografari, per un totale complessivo di € 25.000,00”

G) MERITO CREDITIZIO

Si segnala come il Gestore abbia valutato negativamente il contegno degli istituti di credito che hanno fatto sottoscrivere le fideiussioni alla Signora Pinna, ritenendo che essi non abbiano correttamente valutato il merito creditizio del debitore principale e della garante, che, lo si rammenta, poteva contare, al tempo della sottoscrizione, su un ancor più esiguo reddito da lavoratrice dipendente, ed era certo, sin dalla sottoscrizione delle garanzie, ella non avrebbe potuto onorare gli obblighi di cui alle sottoscritte fideiussioni *omnibus* (doc. 2, relazione Gestore, § 5, pag. 12).

Alla luce di dette analitiche valutazioni il Gestore ha ritenuto “attivabile in capo ai finanziatori la violazione dell’art. 124 bis TUB, con le conseguenze dettate dall’art. 69, comma 2, CCII, nel senso che i finanziatori, avendo consapevolmente determinato la situazione di un indebitamento non sostenibile, non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”(doc. 2, relazione Gestore, § 5, pag. 13).

Tutto ciò premesso e considerato la Signora **ROSANNA PINNA**, come sopra rappresentata difesa e domiciliata

CHIEDE

che l’Ill.mo Tribunale adito,



verificato che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 67 e ss. CCII

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori

voglia, ex art. 69 CCII e 70 CCII e ss.

- **fissare immediatamente con decreto l'udienza ex art. 70 CCII**, disponendo che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero di Giustizia e che ne sia data comunicazione ai creditori entro trenta giorni, a cura dell'OCC;

- **disponga ex art. 69, comma II, CCII** che i creditori non possano presentare opposizione o reclamo in sede di omologa avendo colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e violato i principi dei cui all'art. 124 bis TUB, per come attesto dal Gestore della crisi;

- **disponga con il decreto di cui all'art. 70, comma I, CCII** la sospensione delle procedure esecutive presso terzi in corso, avviate dai creditori.

Si produce, con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta richiesta dal Giudicante, ove necessario:

doc. 0 istanza di nomina;

doc. 1, relazione di parte e allegati;

doc. 2 Relazione particolareggiata Avv. Terrano e sui allegati.

Trieste, 26 ottobre 2023

Avv. Francesca Greblo



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

L'avv. Biagio Terrano,

attesta

ai sensi di legge, che la presente copia cartacea (costituita da 9 facciate) della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. codice della crisi e dell'insolvenza dd. 26.10.23 redatta dall'avv. F. Greblo, estratta tramite consultazione remota del fascicolo telematico, è conforme all'originale informatico depositato nello stesso. Trieste, 12 dicembre 2023


Avv. Biagio TERRANO